

N. 02219/2009 REG.SEN.

N. 00632/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche

e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 632 del 2009,

proposto da:

Vincenzo Porcheddu, rappresentato e difeso dagli avv.

Alberto Borla, G.B. Luciano, con domicilio eletto presso

l'avv. Alberto Borla in Torino, via Avigliana, 14;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Biella costituiti a

verbale di Camera di Consiglio.

per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento n. 27/2009 - Uff. Pers. - Disc. con il quale il Questore di Biella comminava al Vice sovrintendente della Polizia di Stato Vincenzo Porcheddu la sanzione disciplinare del richiamo scritto per la mancanza così indicata "Vice Sovrintendente in servizio all'Ufficio Prevenzione Generale, assentatosi dall'Ufficio e dalla sede per motivi di servizio e di congedo ordinario, nel presentare istanza al Dipartimento per la partecipazione ai corsi di istituto d'istruzione di nuova istituzione oltre i termini superiormente statuiti, scorrettamente e contrariamente al vero, attribuiva tale ritardo all'asserita mancata pubblicazione della nota ministeriale all'albo della Questura da parte dell'Ufficio del Personale durante la propria assenza".

b) di ogni altro atto o provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 02/07/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000

in ordine alla possibilità di definire il giudizio con rito immediato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1.1. Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Porcheddu Vincenzo veniva fatto oggetto da parte del Questore di Biella del provvedimento disciplinare del richiamo scritto perché, si legge nel decreto, nel presentare istanza al competente Dipartimento per la partecipazione ai corsi di istituto di istruzione di nuova istituzione oltre i termini stabiliti, scorrettamente e contrariamente al vero attribuiva tale ritardo nella presentazione della domanda di partecipazione all'asserita mancata pubblicazione della relativa nota ministeriale all'albo della Questura durante una sua assenza per ragioni di servizio.

Siffatto provvedimento, emanato dopo la contestazione degli addebiti e la presentazione delle controdeduzioni, è stato assunto con decreto del Questore in data 5.3.2009 notificato a mani del Porcheddu in data 19.3.2009, come evincesi dalla relata di notifica apposta in calce e recante la sottoscrizione del destinatario(doc. 1 produzione ricorrente).

1.2. Insorge avverso detto provvedimento disciplinare il Porcheddu con il ricorso in epigrafe, che risulta avviato alla notifica solo il 18.5.2009, ossia l'ultimo giorno utile, decorrendo il termine decadenziale di sessanta giorni dal

19.3.2009, data del processo verbale di notifica individuale del provvedimento gravato.

Alla data del 18.5.2009, quindi, il ricorso risulta essere stato corredato della relata di notifica recante anche il numero cronologico 382 e spedito dall'Ufficio postale di Sassari dall'avvocato difensore del ricorrente, che si è avvalso della facoltà di notifica in proprio degli atti, riconosciuta dalla L. n. 53/1994.

Il Ministero dell'Interno intimato si costituiva solo a verbale di Camera di Consiglio – come da relativa dichiarazione agli atti – ma non veniva mai depositata in giudizio la prova dell'avvenuta notifica, non essendo stati mai prodotti, neanche alla data di redazione della presente decisione, gli avvisi di ricevimento postali. Constano, infatti, al fascicolo d'ufficio solo gli avvisi di spedizione della raccomandata al Ministero degli Interni e alla Questura di Biella, inviati presso il domicilio legale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Alla Camera di Consiglio del 2.7.2009, sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso veniva introitato per la definitiva decisione, previo regolare avviso alle parti circa la possibilità di definizione con rito immediato e sentenza in forma semplificata ex artt. 21, co. 10 e 26, co. 4, L. 6.12.1971, n. 1034

DIRITTO

1. Il Vice Sovrintendente V. Porcheddu impugna il provvedimento disciplinare del richiamo scritto, adottato il 5.3.2009 dal Questore di Biella e a lui comunicato mediante processo verbale di notifica individuale il 19.3.2009, come evincesi dalla relata apposta in calce al decreto impugnato (doc. 1 produzione ricorrente).

Il ricorso in epigrafe risulta, come detto in fatto, avviato alla notifica solo il 18.5.2009, ossia l'ultimo giorno utile, decorrendo il termine decadenziale di sessanta giorni dal 19.3.2009, data del citato processo verbale di notifica individuale del provvedimento gravato.

Al 18.5.2009 dunque il ricorso risulta essere stato corredato della relata di notifica recante anche il numero cronologico 382 e spedito dall'Ufficio postale di Sassari dal difensore del ricorrente, che si è avvalso della facoltà di notifica in proprio degli atti, riconosciuta dalla L. n. 53/1994. Come anticipato, non veniva mai prodotta in giudizio la prova dell'avvenuta notifica, non essendo stati mai depositati, neanche alla data di redazione della presente decisione, gli avvisi di ricevimento postali. Constano infatti al fascicolo d'ufficio solo gli avvisi di spedizione della raccomandata al Ministero degli Interni e alla Questura di Biella, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Ne consegue che, a tacere della non persuasività delle censure dedotte in ricorso poiché il ricorrente sia

nell'istanza del 10.1.2009 che in ricorso ammette di essere stato assente dalla sede di servizio dall'11.12 al 31.12.2008 e non può quindi riferire che la circolare ministeriale inerente il progetto e l'agognato trasferimento non è stata affissa all'albo questorile in tale periodo – a lui incombendo, ex art. 2967 c.c., l'onere di provare siffatta lamentata pubblicazione e non alla Questura di provare che la stessa sia stata effettuata, come peraltro si arguisce dalla tempestiva domanda dell'Ag. Sc. Carrus – e a nulla valendo che, in ipotesi, tale pubblicità difetti anche al 31.12.2008 essendo il termine di presentazione delle istanze spirato al 20.12.2008, e poiché è agli atti principio di prova della massima diffusione della ministeriale e dei ripetuti tentativi di informarne il ricorrente (sia telefonicamente il 16 e 17.12.08, come da annotazioni manoscritte sulla nota questorile del 16.12.08 che ad opera dell'Ag. Sc. Carrus, come riferito nel rapporto disciplinare del 16.1.2009) e ravvisandosi quindi l'addebitata scorrettezza insita nell'aver riferito circostanze fuorvianti e non provate, ritiene la Sezione di dover sollevare d'ufficio la questione della ricevibilità del gravame, non eccepita dalla resistente Amministrazione centrale.

1.2. Come precisato, il ricorso è stato notificato in proprio dall'avvocato che, debitamente autorizzato dall'Ordine di appartenenze, si è avvalso della facoltà attribuita dalla L. n. 54/1993, la quale consente al difensore, previa la predetta

autorizzazione, di procedere alla notifica degli atti processuali a mezzo posta, redigendo su apposito registro numerato e vidimato dall'Ordine professionale, la relazione di notificazione, con apposizione del numero cronologico progressivo e successiva menzione dell'ufficio postale dal quale viene spedito l'atto e del quale va apposto il timbro sulla stessa relata.

Nel caso all'esame il termine per la notifica del ricorso spirava il 18.5.2009, individuandosi in tale data il sessantesimo giorno dalla notifica individuale del provvedimento oppugnato. Orbene, la notificazione dell'atto introduttivo risulta essere soltanto avviata alla predetta data, quando è stato spedito il ricorso dall'Ufficio postale di Sassari, ma difetta la prova del perfezionamento, non essendo stati, come avvertito, prodotti gli avvisi di ricevimento sottoscritto dall'Amministrazione intimata.

Nessun rilievo può infatti attribuirsi ai fini del perfezionamento della notifica alla data del 18.5. 2009 in cui il plico dell'atto notificando è stato consegnato all'Ufficio Postale di Sassari accettante. Pur mancando la prova della data di ricevimento dell'atto da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, deve verosimilmente inferirsi che la stessa sia successiva al predetto ultimo giorno utile alla notifica, non essendo concepibile che il plico, accettato dall'Ufficio postale di

Sassari alle ore 14,11 e poi da lì spedito, possa essere pervenuto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino lo stesso giorno.

2. Va in proposito rammentato che la Sezione, in aderenza alla giurisprudenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, ha più volte espresso l'avviso secondo il quale in caso di notifica di un atto processuale effettuata in proprio dall'avvocato ex art 3, l. 21.1.1994, n. 53, la notificazione si perfeziona, anche per il notificante, "in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale" (Cassazione Civile, Sez. II, 25 settembre 2002, n. 13922).

Va ricordato che già con la sentenza n. 604/2008 la Sezione ha attinto lo stesso principio di diritto, sulla base, peraltro, di differenti considerazioni puntualizzate sulla diversità del ruolo e della funzione dell'Ufficiale giudiziario rispetto a quello dell'Avvocato e valorizzando in tale ottica la circostanza che è solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo, in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002, i cui dettami hanno poi partorito il nuovo art. 149 c.p.c. modificato con L. n. 263/2005 (in vigore dal marzo 2006

nel quadro della penultima riforma del codice di rito) e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall'avvocato ex art. 3, l. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'Ufficiale notificante (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9.4.2008, n. 604).

La Sezione ha poi più di recente ribadito il delineato orientamento in due fattispecie identiche a quella all'esame ma nelle quali risultava la data del ricevimento del plico, la quale si attestava a diversi giorni successivi allo spirare del termine decadenziale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10.4.2009, n. 1018; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12.2.2009, n. 431).

3.1. Rispetto ai precedenti resi dalla Sezione in materia deve il Collegio, anche in considerazione della risonanza che la sentenza 1018/2009 ha avuto tra gli operatori, ulteriormente approfondire i termini giuridici della questione e ribadire la giurisprudenza della Sezione sul punto, suffragandola e corroborandola di ulteriori riflessioni, in relazione agli argomenti di critica prospettabili, e confutando quindi anche le tesi di opposto segno.

Va al riguardo in primo luogo considerato che non può invocarsi a sostegno dell'opposta tesi enunciata in qualche pronuncia (per la quale la notifica posta in essere dall'avvocato si perfezionerebbe con la consegna dell'atto all'Ufficio postale) l'argomento secondo cui se la notifica

venga effettuata dall'ufficiale giudiziario si perfeziona con la consegna del plico all'Ufficio postale, mentre secondo la tesi della Sezione nell'ipotesi in cui venga effettuata dal difensore si richiede invece che l'atto pervenga al destinatario. Il che potrebbe dare adito a dubbi di disparità di trattamento – ovvero anche di incostituzionalità – per il deteriore trattamento riservato alla notificazione compiuta dall'avvocato rispetto a quella posta in essere dall'ufficiale giudiziario. In qualche decisione amministrativa di primo grado per il vero si rinviene siffatto assunto, guarnito dalla generica affermazione (che si legge anche in un precedente del 2004 del Consiglio di Stato, anteriore alla modifica dell'art. 149 c.p.c. apportata con la L. n. 263 del dicembre 2005) secondo cui sussisterebbe un principio generale in nome del quale la notifica va considerata perfezionata al momento della consegna del plico alle Poste Italiane.

A parere della Sezione l'argomento è giuridicamente inesatto, perché frutto di un travisamento, o meglio di scarsa valorizzazione, del paradigma normativo di riferimento.

3.2.1. Invero, anche quando a notificare è l'Ufficiale giudiziario, nessuno può dubitare che il momento di perfezionamento della notifica retroagisce – rispetto alla data di consegna del plico al destinatario o allo spirare del termine di dieci giorni dalla spedizione della seconda raccomandata recante avviso del deposito dello stesso

presso l'Ufficio postale di destinazione: art. 8, commi 2 e 4, L. n. 890/1982, come sostituito dall'articolo 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35. – non già al momento in cui l'ufficiale giudiziario consegna l'atto all'ufficio postale, bensì al differente e anteriore momento in cui l'atto notificando viene consegnato agli Ufficiali giudiziari dall'interessato alla notifica.

E' questo, infatti, il quid novi recato dalla sentenza costituzionale n. 477 del novembre 2002, come dalla successiva n. 28/2004 e poi recepito con la riformulazione dell'art. 149 c.p.c con la novella al codice di rito in vigore dal marzo 2006 (L. n. 263/2005).

Il discrimen non è dato, dunque, dalla consegna del plico alle Poste Italiane – col ché si è dimostrata l'inesattezza dell'assunto individuante un non meglio identificato principio generale in tal senso – bensì dall'anteriore momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario, il quale potrà anche impiegare qualche giorno a portarlo all'Ufficio postale, senza che ciò alteri il momento perfezionativo della notifica.

La ratio e la realtà fenomenica che sottende il decisum della Consulta di cui alla citata sentenza n. 477/2002 è infatti da ravvisare nell'esigenza di buon andamento della P.A. e nella tutela del diritto di azione, in nome delle quali non possono ripercuotersi, sul cittadino interessato a notificare, le lungaggini degli uffici UNEP che

notoriamente ritardavano a consegnare gli atti agli uffici postali e dello stesso sistema postale che a sua volta incorreva nei noti disservizi nel recapito delle raccomandate.

La Corte Costituzionale ha inteso porre al riparo il cittadino che richiede la notifica dalle complessive disfunzioni dell'apparato pubblico deputato alle notifiche, facendo retroagire il perfezionamento della notifica al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ma non certo a quello della consegna del plico da parte dell'ufficiale giudiziario alle Poste Italiane.

3.2.2. La riprova di quanto ora affermato si rinviene nell'assunto di cui alla massima della sentenza costituzionale, che conviene all'uopo riportare: “È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. È, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di

disponibilità del primo. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario” (Corte Cost., 26.11.2002, n. 477).

Con successiva pronuncia la Consulta ha poi esteso il delineato meccanismo agevolativo alle notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario a mani e non a mezzo posta.

La data da tenere a riferimento per individuare il perfezionamento della notifica non è dunque quella di consegna dell'atto all'Ufficio postale bensì quella, presumibilmente anteriore o anche coeva ma giuridicamente e logicamente distinta, di consegna del plico all'Ufficiale giudiziario, la quale segna il momento perfezionativo della notifica.

Non è, pertanto, giuridicamente esatto dedurre che il ritenere perfezionata la notifica compiuta in proprio dall'avvocato al momento di ricevimento del plico da parte del destinatario determinerebbe ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso della notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario, la quale si perfezionerebbe al momento della consegna del plico alle Poste. In tale ultimo caso invece, come si è visto, la notifica è perfetta al momento in cui l'interessato affida l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.

E che questa sia la giusta lettura è confermato dal Legislatore, allorché con la modifica del c.p.c. di cui alla L. 28.12.2005, n. 263 entrata in vigore l'1 marzo 2006 ha riformulato l'art. 149 c.p.c. dedicato alle notifiche a mezzo posta, stabilendo al comma 2 (..) che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto

3.3.1. E allora i termini esatti del confronto tra le due modalità di notifica devono di necessità traslare sui due momenti che vanno raffrontati: se la notifica a mezzo Ufficiale giudiziario si perfeziona, come impongono le norme, con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario, è con la consegna a quest'ultimo che va confrontata l'altra modalità notificatoria, ossia quella effettuata dall'avvocato. E dovrebbe quindi censurarsi, in nome di una parità di trattamento di scaturigine costituzionale, la scelta operata dal legislatore con il rinvio contenuto all'art. 3, comma 4 della L. n. 54/1993 agli artt. 4 e ss. della L. n. 890/1982, in forza del quale, come più diffusamente si illustrerà ai paragrafi successivi, la notifica compiuta in proprio dall'avvocato si perfeziona, in virtù del suindicato rinvio, con il ricevimento del plico da parte del destinatario o con la legale scienza dell'operazione notificatoria discendente dal meccanismo della seconda raccomandata inviata al

destinatario e recante l'avviso di deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando.

3.3.2. Ma è questa, osserva debitamente la Sezione, un'esigenza de iure condendo, non un problema de iure condito. Invero, se il combinato disposto degli artt. 3, comma 4 l. n. 54/1993 e 8 L. n. 890/1982 comporta che la notifica dell'avvocato si perfeziona con il ricevimento o la legale scienza da parte del destinatario, laddove la notifica effettuata dall'Ufficiale giudiziario è perfezionata al momento della consegna del plico al medesimo, e se quindi in linea teorica può prospettarsi una questione di disparità di trattamento insita nella delineata diversità dei meccanismi notificatori, è al legislatore che compete rimuovere la lusinghiera discriminazione.

Non può accreditarsi a parere del Collegio, una esegesi costituzionalmente guidata delle norme di cui al predetto combinato disposto, conducente ad una loro *interpretaatio abrogans*.

La quale forzerebbe oltre ogni corretta e consentita operazione ermeneutica il dato normativo, poiché per poter conseguire la divisata e auspicata equiparazione, comporterebbe doversi ritenere, in alternativa: che la notifica effettuata dall'avvocato in proprio deve considerarsi perfezionata al momento della consegna del plico alle Poste, ovvero al momento in cui l'atto è consegnato dall'avvocato a se stesso in veste di soggetto

notificante (unico elemento che, come evidenziato, è coerentemente suscettibile di equiparazione).

Entrambi i risultati si traducono in un'operazione non interpretativa ma creativa di norme che allo stato non esistono, ove si consideri, quanto al primo effetto, che la consegna alle Poste non è presa in considerazione dal sistema, per annettervi attitudine perfezionativa, neanche nel paradigma di cui alla sentenza della Consulta n. 477/2002 e al novellato art. 149 c.p.c., i quali fanno coincidere la perfezione della notifica con il diverso e anteriore momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.

3.3.3. Quanto al secondo risultato, ossia all'assimilazione: consegna all'ufficiale giudiziario – consegna all'avvocato notificante, unica parificazione coerente, trattasi di effetto di tale innovatività, anche di rilievo costituzionale, da richiedere necessariamente una espressa e tassativa previsione normativa di livello primario.

4. 1. Ricostruita e anticipata nei precisati termini la conclusione cui peraltro si è già pervenuti con le pregresse decisioni, ritiene opportuno ora la Sezione confrontarsi con una recente decisione del Consiglio di Stato che collateralmente allo scrutinio delle rilevanti questioni di merito in materia di in house providing oggetto del suo sindacato, ha esaminato l'eccezione di inammissibilità di un appello argomentata sul rilievo che l'atto introduttivo

era stato depositato antecedentemente al ricevimento dello stesso da parte dell'appellato, il quale aveva ricevuto la notifica, effettuata in proprio dall'avvocato ex l. n. 53/1994, diversi giorni dopo il deposito dell'atto. Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione richiamando il noto principio sulla scissione degli effetti del procedimento notificatorio, forgiato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, in ossequio al quale per il notificante gli effetti perfezionativi risalgono all'anteriore momento della consegna dell'atto notificando all'Ufficiale Giudiziario, là dove per il destinatario la notifica stessa si compie con la acquisita conoscenza dell'atto, effettiva o legalmente definita.

Invoca inoltre il Consiglio anche il principio, coniato nel giudizio per cassazione da Corte Cost. 30.3.1992, n. 140 ed estensibile anche al giudizio amministrativo, in omaggio al quale il ricorso può essere depositato nella Segreteria del T.A.R. prima ancora che il notificante riceva l'avviso di ritorno della raccomandata postale.

La decisione del Consiglio in rassegna non pronuncia specificamente sulla tematica cruciale, oggetto dello scrutinio di questo Tribunale, vale a dire se il momento di perfezionamento della notifica coincida con la data della spedizione della raccomandata postale inviata dall'avvocato ovvero con quella, successiva, del ricevimento dell'atto da parte del destinatario.

Pur lambendo soltanto la cennata questione, tuttavia il Consiglio pone in collegamento il prodursi del fenomeno della scissione degli effetti della notifica – quel che la Sezione ha definito il meccanismo anticipatorio: Sentenze n. 1018/2009 e 604/2008 – con la consegna dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario, ma non con la successiva consegna da questi effettuata all'Ufficio postale. Precisa, invero, il Giudice d'appello, in linea con quanto la Sezione ha più volte posto in luce, che: “orbene, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, le cui statuizioni sono state poi recepite in via legislativa dall'art. 2, comma 1, lett. e), della L. 28 dicembre 2005, n. 263 (che ha aggiunto un comma all'art. 149 c.p.c.), è stato stabilmente introdotto nell'ordinamento giuridico il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, di guisa che per il notificante essa si intende perfezionata al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario” (Consiglio di Stato, Sez. V, 9.3.2009, n. 1365)

4.2.1. Ritiene, pertanto, la Sezione che, sulla scorta di quanto al riguardo precisato nelle due precedenti richiamate sue decisioni nonché di quanto ribadito dal Consiglio di Stato con l'inciso appena riportato, debba essere adeguatamente rimarcato che il principio della scissione degli effetti in analisi riposa sulla valenza e sulla rilevanza della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e

non su una supposta inesistente gravidanza del momento di consegna del plico stesso alle Poste da parte dell'ufficiale giudiziario. Tale segmento successivo dell'iter notificatorio non è preso in considerazione dalla cornice normativa che delinea i momenti rilevanti ai fini del perfezionamento della notificazione. Non può, dunque, a parere del Collegio, annettersi rilevanza alla consegna del plico all'ufficio postale, poiché tale segmento, oltre a non essere, come detto, preso in considerazione dal sistema normativo di riferimento, introduce un elemento spurio nell'insieme normativo definito dalle sentenze nn. 477/2002 e 28/2004 e dal conseguente art. 149, comma 2, c.p.c, nel quale campeggia unicamente, quale momento che segna la divisata scissione degli effetti, la consegna dell'atto da notificare all'Ufficiale giudiziario.

Ben rileva quindi sul punto il Consiglio con la decisione n. 1365/2009 che "E' vero che la citata sentenza del Giudice delle leggi non ha investito direttamente anche l'art. 3 della sunnominata L. n. 53/1994 e che tale articolo è stato anche ignorato, almeno sotto questo aspetto, anche dalla L. n. 263/2005"; tuttavia per i Giudici di secondo grado dai principi enunciati dalla sentenza n. 477/2002 si trarrebbero "elementi a conforto di un'esegesi costituzionalmente orientata di tutte le previsioni non ancora adeguate al richiamato principio generale sulla

scissione degli effetti”, senza tuttavia precisare i contorni e gli approdi dell’additata esegesi.

Che, anzi, il Consiglio, immediatamente dopo il riportato inciso pone in risalto un argomento già attentamente valorizzato dalla Sezione con la sentenza n. 1018/2008, vale a dire il rilievo che “Non può d’altronde sottovalutarsi la pregnanza del rinvio, disposto dal comma 3 dell’art. 3 della L. n. 53/1994, alla L. n. 890/1982 per tutto quanto riguarda il perfezionamento della notificazione”. Per concludere poi, trattando il tema, non pertinente alla problematica qui in scrutinio, dell’inammissibilità dell’appello per deposito anteriore alla consegna dell’atto al notificatario, che “dal momento che la Corte costituzionale, mercé la sentenza n. 140 del 30 marzo 1992, ha esteso anche ai giudizi amministrativi la regola, in precedenza vigente soltanto per il processo avanti la Corte di cassazione, sulla possibilità di eseguire il deposito del ricorso prima del ritorno dell’avviso del procedimento, regola che adattata mutatis mutandis alle diverse modalità di modifica disciplinate dalla sopravvenuta L. n. 53/1994, conduce alla quieta conclusione della piena ritualità dell’appello promosso dalla Penisola Verde” (Consiglio di Stato, Sez. V, 9.3.2009, n. 1365).

4.2.2. E’ evidente che il tema dell’estensione, ad opera della sentenza costituzionale n. 140/1992 anche al giudizio

amministrativo della possibilità di depositare il ricorso al TAR prima del ritorno dell'avviso postale di ricevimento del plico non è argomento congruente con l'assunto circa la "pregnanza del rinvio, disposto dal comma 3 dell'art. 3 della L. n. 53/1994, alla L. n. 890/1982 per tutto quanto riguarda il perfezionamento della notificazione". Trattasi, all'evidenza, di due questioni eterogenee, la seconda delle quali costituiva comunque il tema dicendum che il Consiglio doveva risolvere e rispetto al quale si condivide del resto la tesi della piena ritualità ed ammissibilità del deposito del ricorso in Segreteria prima che alla ricorrente giunga l'avviso di ricevimento postale dell'eseguita notificazione. Il che risponde ad una diffusa ed incontestata prassi, che prevede peraltro che gli avvisi postali debbano essere depositati in camera di consiglio.

4.3. Ma non può al contempo sottacersi che la quaestio iuris centrale è la prima, vale a dire le ricadute effettuali del pregnante rinvio pure evidenziato dal Consiglio di Stato con la decisione appena riportata, operato dall'art. 3, co. 3 della L. n. 53/94 alla l. n. 890/1982 per tutto quanto riguarda il perfezionamento della notifica. E' questo, argomento su cui la Sezione si è già benché succintamente soffermata con la sentenza 1018/2008 sulle orme del resto della II Sezione Corte di Cassazione nella decisione n. 13922/2002.

Ora come nel predetto precedente il Tribunale non può che ribadire che dal suindicato rinvio, cui condivisibilmente il Consiglio di Stato attribuisce rilievo, discende con la forza della geometria giuridica che la notifica effettuata ai sensi della l. n. 53/1994 si perfeziona nei momenti individuati dall'art. 8, commi 2 e 4 della legge n. 890/1982 e cioè o con il ritiro del plico o dalle mani dell'incaricato della consegna (portalettere) o presso l'ufficio postale o con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della seconda raccomandata contenente avviso del tentativo di notifica e del susseguente deposito dell'atto presso l'ufficio postale (art. 8, commi 2 e 4 della L. n. 890/1982 come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, conv. con L. n. 80/2005).

E tutto ciò proprio in forza del ridetto rinvio contenuto all'art. 3, co. 3 della l. n. 53/94 ai momenti perfezionativi della notifica intagliati negli artt. 4 e seguenti della l. n. 890/1982 a cui la prima fa espresso quanto imprescindibile rinvio.

4.4.1. Concorda pienamente la Sezione con la tesi enunciata dal Consiglio secondo cui è ormai diritto vivente il principio della scissione degli effetti (poi peraltro ribadito più volte dalla Corte di Cassazione nel corso degli anni) che vede sdoppiarsi il dies perfezionativo a seconda che la prospettiva e l'interesse sia quello del notificante – nel qual caso il dies è quello della consegna all'ufficiale

giudiziario – ovvero quello del destinatario, nel qual caso invece il dies è segnato dalla data in cui si è prodotta la effettiva conoscenza mercé il ricevimento o il ritiro ovvero la legale scienza mercé il decorso del suindicato termine di dieci giorni dalla spedizione della seconda raccomandata recante l'avviso di deposito del plico..

4.4.2. Ma ragioni di coerenza logica impongono che se del delineato principio della scissione degli effetti si voglia accreditare una “esegesi costituzionalmente orientata”, non può prescindersi dal considerare ed equiparare i due soggetti e i due momenti che le norme di legge di settore assumono a riferimento: vale a dire l'ufficiale giudiziario e la consegna del plico al medesimo e l'avvocato che si accinge a compiere il primo atto del procedimento notificatorio. Atto che non è certo la consegna del plico alla posta, bensì, all'evidenza, la redazione della relata di notifica sul suo registro vidimato dall'Ordine professionale e progressivamente numerato, e l'apposizione del numero cronologico assegnato alla singola notificazione.

Sono questi i due segmenti del procedimento e i due soggetti che vanno posti a confronto ed equiparati, se si vuole, in nome della predetta esegesi costituzionalmente guidata. Non si può, invero, senza far dequotare la coerenza logica e concettuale prima che giuridica, operare l'equiparazione tra il primo dei due segmenti e soggetti, ossia l'Ufficiale giudiziario cui il notificante si rivolge per

la notificazione, e la consegna del plico alla posta da parte dell'avvocato.

E' infatti evidente che la fase fenomenica e procedimentale della consegna del plico alle Poste da parte dell'Avvocato è elemento eterogeneo rispetto agli elementi da confrontare. In altri termini, i due insiemi da porre a confronto sono la consegna del plico all'Ufficiale giudiziario (in sintesi, l'ufficiale giudiziario) e la consegna del plico che l'Avvocato fa a se stesso in quanto soggetto abilitato a notificare.

Nel concreto, quindi, il primo atto che l'ufficiale giudiziario compie e che attesta che il plico gli è stato consegnato è la registrazione dell'operazione di ricezione del plico, con l'apposizione del timbro e della data. Correlativamente, il primo atto dell'avvocato da confrontare ed equiparare è il momento preliminare in cui egli annota sul suo registro vidimato e progressivamente numerato, la notifica da effettuare. Viceversa, il momento in cui egli consegna il plico alle Poste è successivo ma non va posto a confronto con la consegna all'ufficiale giudiziario, atteso che il dies di perfezionamento individuato quale momento che segna la scissione degli effetti è indicato dalla sent. Cost. n. 477/2002 in nome della quale dovrebbe formularsi l'esegesi costituzionalmente orientata, nella consegna all'ufficiale

giudiziario, prescindendo dal diverso e successivo momento in cui il medesimo consegna il plico alla posta.

4.5.1. In tal modo ricostruito il mosaico legislativo che compone il procedimento notificatorio a mezzo posta, deve concludersi che l'esegesi costituzionalmente orientata cui fa riferimento la decisione del Consiglio, per essere conducente e concludente dovrebbe recare quali sue conseguenze finali - in nome della delineata esegesi e della conseguente pretesa equiparazione - che all'ufficiale giudiziario e all'atto in cui egli registra l'affidamento del plico notificando, va equiparato l'avvocato e il momento in cui egli annota la notifica da effettuare sull'apposito registro vidimato dall'Ordine, stende la relata e appone il numero cronologico.

4.5.2. Ma tale equiparazione dell'avvocato all'Ufficiale giudiziario è, all'evidenza, ostacolata dalla cogenza delle norme di cui all'art.97 della Costituzione e dal conseguente principio di rigidità dell'organizzazione della pubblica amministrazione e di tipicità delle relative figure soggettive. Basti rammentare, al riguardo, a titolo esemplificativo, che l'ufficiale giudiziario fa parte della dotazione personale del Ministero della Giustizia; è reclutato mediante concorso pubblico, è pubblico ufficiale per antonomasia e, per di più, come denotato con la sentenza n. 1018/2009 è il pubblico ufficiale cui è istituzionalmente e specificamente demandata in via

principale la funzione di notificazione, là dove l'avvocato, pur avendo conseguito il titolo abilitante mediante un esame di stato a merito assoluto (e non un pubblico concorso a merito comparativo), rimane un libero privato professionista. Che sul piano funzionale è affidatario solo in via accessoria della funzione notificatoria per una consapevole e commendevole scelta del legislatore.

A tale riguardo va anche debitamente considerato che l'avvocato riceve dal legislatore, con la L. n. 54/1993, già un indubbio vantaggio, che non può essere obliterato in un'ottica di ragionamento al lume della Costituzione. Vale a dire che egli, pur essendo un libero professionista, si vede attribuita una funzione che compete in via generale ad un ben preciso apparato dell'a P.A., gli Uffici UNEP, conseguendo da tale attribuzione indubbi privilegi e vantaggi. L'avvocato può infatti notificare atti in proprio, evitando di dover sottostare agli orari di chiusura mattutina degli Uffici giudiziari, di impiegare energie personali e tempo per consegnare gli atti a tali uffici, nonché esborso dei relativi diritti di notifica.

4.6. Approfondendo ora una riflessione già tratteggiata ai numeri precedenti, ritiene inoltre dirimente la Sezione un dato normativo allo stato insuperabile, che osta, de iure condito a opposte interpretazioni e, in particolare, a quella secondo cui la notifica sarebbe da ritenere perfezionata al momento della consegna del plico all'ufficio postale.

Come già denotato con la sentenza n. 1018/2009 e conviene qui approfondire oltre che ribadire, è la legge stessa che disciplina la notificazione in proprio da parte dell'avvocato a stabilire che il procedimento si perfeziona e quindi la notifica è compiuta al momento in cui il destinatario ha ricevuto l'atto o abbia acquisito legale conoscenza, presunta ex lege nel caso in cui non abbia ricevuto l'atto dalle mani del portalelettere o non lo abbia ritirato all'ufficio postale.

Invero, già nella sentenza n. 1018/2009 la Sezione ha valorizzato il suindicato argomento esegetico, appuntato sul tassativo e chiaro disposto dell'art. 3, co. 3 della L. n. 53/1994, in forza del quale "Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890". Ne consegue che in forza del rinvio operato dalla legge speciale n.53/1994 alla legge generale in materia di notificazione di atti mediante servizio postale, discende la conseguenza sopra anticipata e, cioè, che la notifica si perfeziona con il ricevimento dell'atto dalle mani dell'incaricato postale della distribuzione o, in mancanza, dal decorso del decimo giorno dall'invio al destinatario, con raccomandata, dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale dell'atto non consegnato personalmente dal c.d.

portalettere, ovvero, dalla data del ritiro dell'atto stesso presso l'ufficio postale, se anteriore.

Si illustreranno appresso le ragioni per le quali, oltre a quanto più sopra lumeggiato quanto alla diversità dei momenti e segmenti del procedimento notificatorio rilevanti nelle due fattispecie (notifica dell'Ufficiale Giudiziario e notifica dell'avvocato) non è possibile estendere il meccanismo anticipatorio della notifica introdotto dalla sentenza manipolativa di accoglimento della Corte Costituzionale n. 477/2002 al differente momento in cui l'avvocato notificante in proprio consegna l'atto alle Poste. (infra par.5.3.1.)

Del resto, non a caso la Corte di Cassazione ha esattamente rilevato gli effetti dell'illustrato rinvio normativo alla l. 890/82 per concludere nel senso sostenuto dalla Sezione (Cassazione Civile , sez. II, 25 settembre 2002, n. 13922)

5.1. Non sfugge, peraltro alla Sezione, che ai sensi dell'art. 6 della L. n. 53/1994 l'avvocato è pubblico ufficiale nel momento in cui redige la relata o compie le annotazioni di cui all'art. 3 sull'apposito registro. Ma l'attribuzione di siffatta qualità solo nello specifico momento in cui redige la relata e compie le annotazioni ha la finalità di rendere edotto l'avvocato che, benché privato professionista, nel momento in cui redige la relata è tenuto ad osservare una particolare diligenza ed a prestare la massima attenzione,

potendo porre in essere un comportamento che può anche penalmente rilevare, nei termini dei reati propri del pubblico ufficiale, quanto alla veridicità delle dichiarazioni e delle operazioni compiute.

Suffraga questa convinzione il tenore del successivo comma 2 dell'art. 6, a mente del quale "Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme". Le altre norme additate dall'ultimo inciso della riportata disposizione sono da individuare nelle norme penali che disegnano lo statuto penalistico dei pubblici ufficiali.

Orbene, oltre al principio, tratteggiato più sopra, della rigidità dell'organizzazione amministrativa e della tipicità delle figure soggettive pubbliche cui sono istituzionalmente e in via principale demandate determinate funzioni (nella specie, quella notificatoria, creativa di atti di certazione, attribuita come tale solo agli Uffici UNEP), nemmeno l'art. 6 appena ricordato consente de iure condito di equiparare l'ufficiale giudiziario all'avvocato che notifica atti e, in definitiva, di ritenere perfezionata la notifica da lui effettuata nel momento in cui egli redige la relata (e ribadito che il riferimento al diverso e successivo momento di consegna del plico alle Poste è elemento spurio dell'insieme

normativo, eterogeneo e non preso in considerazione dalla cornice normativa rilevante in subjecta materia).

Per tali decisive ragioni giuridiche, afferenti, la prima alla cogenza dei principi scolpiti all'art. 97 Cost. e la seconda alla piana geometria giuridica che deve sottendere l'esegesi di norme chiare e precise, quali quelle in esame, che vanno lette sinotticamente in combinato disposto, lo stesso Consiglio di Stato nella decisione ultima n. 1365/2009 pur affermando il principio di scissione degli effetti della notificazione, lo ha comunque riproposto nella sua originaria configurazione come definita dalla sentenza n. 477/2002 della Corte Costituzionale, ancorandolo quindi al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e non a quello in cui l'avvocato redige la relata sul suo registro. E ciò malgrado la questione esaminata dal Consiglio ineriva comunque al perfezionamento di una notifica effettuata in proprio dall'avvocato mediante il servizio postale.

Non ha infatti il Consiglio, indicato il dies perfezionativo che identifica la predicata scissione degli effetti, nella consegna del plico alle Poste da parte dell'avvocato, intuitivamente perché, come si è più sopra notato, trattasi di segmento eterogeneo rispetto al paradigma delineato dall'insieme normativo di riferimento, che non contempla e prende in considerazione tale fase del complessivo procedimento di notificazione.

5.2. Non può pertanto condividersi, perché semplicistica e non conseguente ad una asettica ricostruzione del panorama normativo, la tesi abbastanza diffusa e tralattata presente in giurisprudenza, secondo cui “anche in caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, la stessa deve ritenersi effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste, in applicazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 69 del 1994, n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004”.(T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 2 agosto 2007, n. 7465). Va opposto che la sentenza costituzionale n. 28.2004 ha invece unicamente ribadito la statuizione contenuta nella prima, che, cioè, la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, non già al momento della consegna alle Poste.

Recentissimamente il TAR Lazio, Sezione III – Ter, ribadendo la predetta posizione della III Sezione, è approdato ad una conclusione che parimenti non può essere condivisa, poiché asimmetrica rispetto all'esatta premessa da cui pure ha mosso, secondo la quale “l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 53/1994, quanto agli effetti della notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, rinvia all'art. 4 della legge n. 890/1982, che riguarda la notificazione degli atti processuali a mezzo posta”. Malgrado siffatto corretto punto di partenza e il

successivo esatto sviluppo secondo cui “occorre tener presente che la Corte Costituzionale, con decisione n. 477 del 20.11.2002, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 2, della legge n. 890/1982, laddove si prevedeva che la notifica si perfezionasse per il soggetto notificante con la ricezione da parte del destinatario anziché con la consegna all’ufficiale giudiziario”, tuttavia la pronuncia conclude parificando alla consegna del plico all’ufficiale giudiziario indicata dalla Consulta quale dies perfezionativo della notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, la consegna del plico stesso alle Poste effettuata dall’avvocato. Parificazione che il TAR Lazio non giustifica con alcun argomento esegetico, ma con il mero richiamo all’orientamento della Sezione Tributaria della Cassazione in appresso criticato, affermando infatti che “in seguito a tale pronuncia del giudice delle leggi, l’orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che, in caso di notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, la stessa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle poste (Cass., sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15081)”(T.A.R. Lazio, Sez. III – Ter, 15 luglio 2009 n. 7006).

5.3.1. Per contro, rimarca invece la Sezione e ritiene di poter enunciare la massima secondo cui non può indurre a ritenere perfezionata la notifica effettuata dall’avvocato al

momento della consegna del plico alle Poste la giurisprudenza della Corte costituzionale di cui alle sentenze n. 477/2002 e 28/2004 per due convergenti e conducenti ragioni: 1. Perché trattasi non di sentenze interpretative, come tali generatrici di principi ermeneutici trasferibili a fattispecie normative diverse da quelle incise ma analoghe e, segnatamente, al combinato disposto di cui agli artt. 3, co. 2, l. n. 54/1993 e 8, L. n. 890/1982, bensì di sentenze additive o manipolative di accoglimento, che pertanto possono e debbono valere unicamente nell'interpretazione ed applicazione della norma colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui disponeva difformemente dai principi enucleati con le sentenze stesse. 2. L'affidamento del plico alle Poste, come più sopra analiticamente spiegato, è segmento del procedimento notificatorio che il combinato disposto delle sentenze n. 477/2002 e 28/2004 della Corte Costituzionale e del nuovo testo dell'art. 149 c.p.c. di cui alla L. n.263/2005, che di esse costituisce ricezione, non prende affatto in considerazione, individuando invece il momento di perfezionamento della notifica non nella consegna alle Poste ma all'Ufficiale giudiziario, conseguendone che al primo segmento, ossia alla consegna alle Poste, non può riconoscersi attitudine perfezionativa della notifica.

5.3.2. Del pari non condivisibile è l'orientamento della III Sezione della Cassazione, che pur ribadendo che il principio generale in materia fissa nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario il momento perfezionativo della notifica, nel mentre coerentemente procede precisando che “tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione” – dal che doveva ricavarsi che il perfezionamento coincide con la consegna del plico da parte dell'avvocato a se stesso in veste di notificante – tuttavia, con una vistosa virata di bordo conclude semplicisticamente: “con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del plico raccomandato” (Cass. Civ., Sez. III, 1.4.2004, n. 6402).

Ponendo, invece, debita ed adeguata attenzione al disposto delle norme sopra ricostruito, deve in contrario affermarsi che nessuna di queste contiene, neanche implicitamente, elementi testuali o ermeneutici idonei a poter configurare la sostituzione del momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario con il differente

ed eterogeneo momento segnato dalla data di spedizione del piego postale raccomandato da parte dell'avvocato.

La conclusione cui rapidamente perviene la III Sezione della Cassazione e che ha echi anche in Cass. Civ., Sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15081 richiamata da TAR Lazio, III-Ter, n. 7006/2009 cit., è di sicuro liberale e generosa ma altrettanto sicuramente non trova il conforto del diritto positivo e delle norme di legge che regolano il procedimento di notifica degli atti giudiziari da parte degli avvocati.

5.3.3. L'ermeneusi di tale procedimento deve di necessità fare i conti con il rinvio operato dall'art.3, comma 2 della L. n. 53/1994 ai disposti degli artt. 4 e seguenti della legge generale che disciplina la notifica mediante servizio postale, ossia la L. n. 890/1982, il cui art. 8, commi 2 e 4, giova ribadire, individua nel ricevimento dell'atto da parte del destinatario o nel decorso di dieci giorni dall'invio della seconda raccomandata recante l'avviso di deposito postale del plico ovvero, se anteriore, nel ritiro dell'atto presso l'ufficio postale depositario, il dies di perfezionamento della notifica.

L'art. 8, commi 2 e 4, della L. 890/82 non è stato infatti intaccato dalla declaratoria di incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 477/2002 della Consulta, la quale, al pari della sent. n. 28/2004, ha investito unicamente l'art. 4, comma 3 della L. n. 890/1982. Ma

l'art. 3 comma 2 della L. n. 54/1993 fa rinvio per quanto attiene al perfezionamento della notifica effettuata dall'avvocato, non solo all'art. 4 dichiarato in parte qua costituzionalmente illegittimo con la citata sentenza, ma anche all'art. 8 della l. n. 890/1982, sopravvissuto agli interventi additivi della Corte Costituzionale.

E siffatto intersecarsi di disposizioni legislative di fonte primaria è, a parere della Sezione, ineludibile e invalicabile da ogni interpretazione evolutiva, anche quella costituzionalmente più orientata, la quale sconta comunque la tassatività del suddetto combinato disposto normativo.

5.4. Che questa sia la realtà dei fenomeni e della legge è, invero, affermato oltre che dalla stessa Seconda Sezione della Corte di Cassazione (sent. n. 13922/2002), cui pure ha fatto riferimento il Tribunale nella sentenza n. 1018/2009, dallo stesso Consiglio di Stato.

Si segnala, infatti che la IV Sezione del Consiglio ha condivisibilmente rimarcato che “Ai sensi del comma 3 dell'art. 2, l. 21 gennaio 1994 n. 53, per il perfezionamento della notifica e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli art. 4 ss., l. 20 novembre 1982 n. 890”. (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7463).

E' consapevole, peraltro e conclusivamente la Sezione che si è al cospetto di un caso nel quale è “dura lex sed lex” e

che il compito di rimuovere l'ostacolo legislativo che si frappone alla tesi dell'anticipazione del perfezionamento della notifica al momento della consegna del plico all'ufficio postale, va ascritto unicamente al legislatore. O anche, alla Corte costituzionale, nel caso in cui si riesca a definire e individuare lo spazio per un ammissibile e proficuo rinvio in via incidentale.

In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni tutte che precedono, il ricorso in epigrafe va dichiarato irricevibile per tardività della notifica.

Sussistono peraltro eque ragioni anche in virtù della delicatezza delle questioni affrontate, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le costituite parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara irricevibile per tardività della notifica.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 02/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/08/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO